

MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare n. 1563 del 28 agosto 1995

D.m. 1 febbraio 1986 - criteri per la concessione di deroghe ai punti 3.2., 3.6.3. e 3.7.2.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad autorimesse che non possono essere adeguate alle misure previste nei punti 3.2., 3.6.3. e 3.7.2. del decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Al riguardo, sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del D.M. 1 febbraio 1986:

- a) punto 3.2., per quanto attiene l'altezza dei piani;
- b) punto 3.6.3., nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto;
- c) punto 3.7.2., per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico.

Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravii di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco procedano direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2., 3.6.3. e 3.7.2. del decreto ministeriale 1 febbraio 1986